



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **107** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **FALLIMENTO DITTA BERTOLLA FABIO - LIQUIDAZIONE
CREDITI ACCERTATI A FAVORE DELLA CURATELA.**

L'anno **duemilaquindici** addì **tre** mese di **giugno** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| PAGANINI BRUNO | - SINDACO | Presente |
| GASPERINI ALBERTO | - VICE SINDACO | Presente |
| VALENTINELLI CHIARA | - ASSESSORE | Presente |
| ZANON RITA | - ASSESSORE | Presente |
| | - | |

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: FALLIMENTO DITTA BERTOLLA FABIO - LIQUIDAZIONE CREDITI ACCERTATI A FAVORE DELLA CURATELA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come l'Avvocato incaricato dalla curatela del fallimento Bertolla Fabio, con sede in Rumo (TN), frazione Mocenigo, civ. 78/E, ha chiesto in data 17 aprile 2015 il pagamento a favore della stessa dei crediti dalla impresa vantati nei confronti del Comune, crediti rimasti in sospeso nella loro quantificazione in ragione delle istanze portate avanti da questo Ente a tutela dei propri interessi e, prima ancora, per le azioni di pignoramento promosse da terzi.

Dato atto come a seguito gara di appalto, con propria determinazione n. 79 dd. 02.11.2006 veniva affidato alla ditta Bertolla Fabio con sede in Rumo il servizio di sgombero neve dalle strade e dalle piazze comunali per le stagioni 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, dietro corrispettivo annuale onnicomprensivo di Euro 47.200,00.- più IVA in misura di legge sulla base del capitolato speciale d'appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 149 dd. 02.10.2006.

Osservato come causa la concorrenza di due fattori particolari quali le copiose precipitazioni nevose verificatesi nella prima parte del mese di dicembre del 2008, così come l'incapacità della ditta di svolgere correttamente il servizio causa difficoltà sia di tipo organizzativo, sia economico, questa Amministrazione abbia più volte sollecitato la ditta assegnataria del servizio alla corretta assunzione degli obblighi contrattuali accettati con il contratto, in particolare per quanto riguarda la messa a disposizione di mezzi adeguati per tipologia e numero.

Evidenziato come per minimizzare e non certo per ovviare ai notevoli problemi creatisi, da subito ci si era attivati per concordare con la ditta, nel corso di ripetuti incontri, il miglior coordinamento con le squadre operaie del Comune, chiamate allora a supplire in parte la latitanza della ditta e, a fronte della inadeguatezza dei mezzi d'opera forniti dalla ditta appaltatrice per lo sgombero neve, a mettere a disposizione proprie macchine operatrici.

Vero che non mettendo a disposizione mezzi del tutto adeguati e non potendo certo mancare alle esigenze di sicurezza che la cittadinanza esprimeva, si era richiesto a ditte del settore una pala gommata ottenendo come unica risposta quella della Beta Noleggi S.r.l. con sede in Rumo, fraz. Mocenigo, che così quantificò in 230,00.- al giorno il costo per la messa a disposizione di pala da 60 q.li., con liquidazione finale di € 3.381,00.- che da accordi dovevano poi essere compensati portandoli in diffalco dal corrispettivo annuo dovuto per l'appalto e pari ad € 47.200,00.-.

Dato atto come in tal senso l'Amministrazione comunale avesse provveduto a notificare alla ditta Bertolla l'intenzione di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione della penale di cui all'art. 14 del contratto e la successiva quantificazione a suo carico dei costi per mezzi fatti intervenire in via sostitutiva.

Che a fine stagione, nonostante gli inviti rivolti ai Titolari della ditta che, salvo in pochi casi, presenziarono per verificare in contraddittorio i danni cagionati al patrimonio pubblico, stante la loro incapacità di onorare gli obblighi di ripristino, vennero poi formalmente quantificati in

complessivi 8.016,00.- i danni diretti, così da portare detta spesa a sua volta in compensazione del credito della ditta.

Che prima che si definisse qualsiasi intesa intervenne la procedura di fallimento della società.

Dato ora atto come a fronte di importi al lordo dell'IVA dovuti alla ditta Bertolla Fabio in fallimento e pari ad **Euro 56.640,00** iva compresa, devono essere liquidati € 20.242,60., al netto degli importi dianzi e sotto indicati, vero che la Giunta ha espressamente disposto di non riconoscere i primi nonostante l'invito del Segretario a confrontatosi con il Legale del fallimento con il quale si era già definito un possibile percorso.

Che di fatto il credito andava appunto decurtato delle seguenti ulteriori somme:

- acconto di Euro 5.000,00, somma già versata (relativo alla fattura n. 22 del 01.11.2008 emessa per il primo SAL in acconto)
- importo di Euro 20.000,00 relativo a due pignoramenti effettuati da creditori del Bertolla, liquidate e pagate in data antecedente la dichiarazione di fallimento.

Stabilito pertanto di liquidare al fallimento Bertolla Fabio, in persona della Curatrice, il credito residuo pari ad Euro 20.242,60.- che non risulta contestato e quindi certo, liquido ed esigibile.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di procedere alla liquidazione, per quanto esposto in premessa, a favore della Curatrice del fallimento ditta Bertolla Fabio, dell'importo di € 20.242,60.-, quale quota ancora giacente sul corrispettivo finale dovuto a questa per l'affidamento in appalto del servizio di sgombero neve dalle strade e dalle piazze comunali per le stagioni 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
2. Di dare atto che la spesa di Euro 20.242,60.- trova adeguata copertura ed impegno al capitolo 8181 – articolo 460 – codice di bilancio 1080108, del bilancio di previsione 2015, che presenta adeguata disponibilità.

3. Di disporre l'accredito del relativo importo, ad intervenuta esecutività della presente, sul conto corrente di seguito indicato:
 - BANCA POPOLARE ALTO ADIGE – Piazza Navarrino civ. 17/16, 38023 Cles
IBAN IT53 H 05856 34670 0865 7119 4528
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **12.06.2015** al giorno **22.06.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 23.06.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 23.06.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio